



N.ro delib. 3109

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

della Seduta della Giunta Regionale del 12 luglio 1996.

OGGETTO

DPR 203/1988 . SOCIETA' GEOGREEN SPA . AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI
NOGARO (UD) .

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. prof. Sergio CECOTTI | - Presidente |
| 2. sig. Cristiano DEGANO | - Vice Presidente |
| 3. dott. Gianpiero FASOLA | - Assessore effettivo |
| 4. dott.ssa Alessandra GUERRA | - " " |
| 5. p.a. Oscarre LEPRE | - " " |
| 6. dott. Giorgio MATTASSI | - " " |
| 7. sig. Gianfranco MORETTON | - " " |
| 8. sig. Mario PUIATTI | - " " |
| 9. dott. Lodovico SONEGO | - " " |
| 10. sig. Roberto DE GIOIA | - Assessore supplente |
| 11. dott. Beppino ZOPPOLATO | - " " |

| PRESENTI | ASSENTI |
|------------|---------|
| PRESENTE | |
| | ASSENTE |
| PRESENTE | |
| | ASSENTE |
| | ASSENTE |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| | ASSENTE |
| PRES. VOT. | |
| PRES. VOT. | |

dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario Generale

In ordine all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

VISTA la domanda dd. 01/06/1995 presentata dalla Società GEOGREEN S.P.A. con sede in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) in via E. Fermi 46 ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 203/88, relativa all'impianto per la produzione di polietilene tereftalato PET e polibutire tereftalato PBT sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Zona Industriale Aussa-Corno con la quale si chiede l'autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera;

VISTO il parere n. 14174 dd.13/09/1995 espresso dal Comune di San Giorgio di Nogaro sede dell'impianto, ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

CONSIDERATO che le emissioni n. 1, 4, 5, 12, 13 e 15 si riferiscono ad impianti di emergenza e pertanto non sono soggetti a procedura autorizzatoria ai sensi del DPCM 21/07/1989 cap. I, comma 3;

CONSIDERATO che le emissioni n. 2, 3 e 14 si riferiscono all'azoto di polmonazione di recipienti per lo stoccaggio e la preparazione di reattivi e pertanto è da considerarsi ad inquinamento poco significativo ai sensi del DPR 25.7.1992 all. 1, punto 23;

VISTA la nota dd. 24/04/1996 del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti e delle Infrastrutture Civili della Direzione regionale dell'Ambiente con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto dagli elaborati progettuali è dato valutare un'adeguata prevenzione dall'inquinamento atmosferico e può quindi consentirsi il rispetto dei limiti all'uopo fissati;

ATTESO che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici

alle emissioni;

VISTO il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente attestante l'iscrizione della Società nell'apposito registro, i poteri di firma e rappresentanza della stessa nonché il pieno e libero godimento dei diritti;

PRESO ATTO che è stata acquisita agli atti l'apposita certificazione prescritta dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

VISTO l'art. 6, comma 5, della L.R. 27 marzo 1996, n. 18, il quale prevede, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, che i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuino ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

RITENUTO, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di autonomia;

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. E' autorizzata la realizzazione dell'impianto per la produzione di polietilene tereftalato PET e polibutile tereftalato PBT sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Zona Industriale Aussa-Corno da parte della Società GEOGREEN S.P.A. con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi 46.

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti e delle Infrastrutture Civili, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione provvisori:

Camino 6 -Incondensabili aree di polimerizzazione:

| | |
|-----------------|----------|
| -Acetaldeide | 10mg/Nmc |
| -1,4-Butandiolo | 10mg/Nmc |
| -Polveri totali | 20mg/Nmc |
| -Etilenglicole | 10mg/Nmc |

Camino 8 - trasporto granuli di PET al silo di stoccaggio:

| | |
|-----------------|----------|
| -Polveri totali | 20mg/Nmc |
|-----------------|----------|

Camino 9 - Caldaie a gas (tenore di ossigeno 3%)

| | |
|------------------|-----------|
| -Ossidi di Azoto | 350mg/Nmc |
|------------------|-----------|

Camino 11 - Trasporto pneumatico granuli:

| | |
|-----------------|----------|
| -Polveri totali | 20mg/Nmc |
|-----------------|----------|



Vengono fatte le seguenti prescrizioni:

-lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti stessi.

3. La Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto Società dei valori limite.

4. La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni previsti all'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990. I valori limite di emissione si riferiscono ai criteri contenuti nell'art. 3, punti 2, 3, 5, 12, 14 del citato D.M. così come integrato per le rilevazioni in continuo dal D.M. 21/12/1995, fatte salve le ulteriori determinazioni che verranno assunte con il provvedimento ministeriale previsto dalla lettera b), comma 2, art. 3 del D.P.R. 203/88.

5. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Comune interessato.

6. Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente art. 3, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

7. La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

AI-SO

IL PRESIDENTE
F.to Cecotti

L. SEGRETARIO
F.to Bellarosa

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SECRETARIA GENERALE - Servizio affari della Giunta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIATA A

TRISTE, ADDI 16 LUG. 1996



OCCUPA N. *Quattro* PAGINE.
IL SEGRETARIO
(*Leo Bartou*)



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

GIUNTA REGIONALE

Delibera n°

2083

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2001.

OGGETTO

DPR 203/1988 SOCIETA' AUSSAPOL SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA
SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD).

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. dott. Renzo TONDO | - Presidente |
| 2. rag. Pietro ARDUINI | - Assessore effettivo |
| 3. sig. Paolo CIANI | - Assessore effettivo |
| 4. sig. Sergio DRESSI | - Assessore effettivo |
| 5. avv. Franco FRANZUTTI | - Assessore effettivo |
| 6. dott.ssa Alessandra GUERRA | - Assessore effettivo |
| 7. dott. Danilo NARDUZZI | - Assessore effettivo |
| 8. avv. Valter SANTAROSSA | - Assessore effettivo |
| 9. sig. Giorgio VENIER ROMANO | - Assessore effettivo |
| 10. dott.ssa Federica SEGANTI | - Assessore supplente |
| 11. dott. Luca CIRIANI | - Assessore supplente |
| dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario generale | |

| PRESENTI | ASSENTI |
|-----------|---------|
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| | ASSENTE |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| PRESENTE | |
| PRES.VOT. | |
| PRESENTE | |

In ordine all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:

AMB./ - 394 UD/INAT/537/2

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3109 dd. 12/07/1996 con la quale la Società GEOGREEN S.P.A. con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi 46 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, alla realizzazione dell'impianto per la produzione di polietilene tereftalato PET e polibutile tereftalato PBT sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Zona Industriale Aussa-Corno;

ATTESO che la suddetta deliberazione ha fissato prescrizioni relative ai limiti di emissione per i camini individuati sugli elaborati tecnici con i numeri 6, 8, 9 e 11 e ha imposto la messa a regime dell'impianto entro un periodo di due anni;

RILEVATO che i camini n.1,2,3,4,5,7,10,12,13,14 e 15 sono stati esclusi dalla autorizzazione sulle emissioni in quanto dichiarate sugli elaborati emissioni di emergenza o emissioni poco significative;

VISTA la nota dd 5/06/97 con la quale la Ditta ha comunicato la messa in esercizio dell'impianto dalla data 21/06/97;

VISTA la nota dd 6/07/98 con la quale la Ditta ha comunicato la messa a regime dei camini n.8, 9, 11 dell'impianto dalla data 1/07/98 e ha trasmesso le analisi relative;

VISTA la nota dd 15/01/99 con la quale la Ditta ha comunicato la

messa a regime del camino n.6 dell'impianto dalla data 13/01/99 e ha trasmesso le analisi relative ai prelievi effettuati;

ESAMINATA la nuova istanza ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88, dd 23/6/98 della Ditta Geogreen Spa, con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro, Zona Industriale Aussa Corno, alla quale è stata allegata apposita relazione tecnica completa di planimetrie;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro ha espresso con nota 15162 dd 12/10/98 parere favorevole ai sensi dell'art.7 del DPR 203/88 sulla modifica sostanziale all'impianto;

VISTA la domanda dd 26/02/99 con la quale il Responsabile Coordinatore Tecnico della Ditta Geogreen Spa, con sede legale nel Comune di San Giorgio di Nogaro, Zona Industriale Aussa Corno ha chiesto una seconda autorizzazione ai sensi dell'art.15 del DPR 203/88 per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività produttiva dell'insediamento industriale sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, Zona Industriale Aussa Corno;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro ha espresso con nota 9170 dd 22/06/99 parere favorevole ai sensi dell'art.7 del DPR 203/88 sulla modifica sostanziale all'impianto;

VISTA la relazione tecnica integrativa inviata con nota ME/99/20 in data 22/10/99;

VISTA la domanda dd. 26/03/2001 con la quale la Società AUSSAPOL SPA ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione di cui alla sopracitata deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la copia del verbale di assemblea straordinaria rep. n. 6015 racc. n. 2072 redatto dal notaio Lucia Peresson in Udine in data 31/10/2000 con il quale la società GEOGREEN SPA ha deliberato un aumento di capitale sociale mediante conferimento di ramo di azienda, attinente l'attività di produzione e vendita di polimeri tecnici, alla società AUSSAPOL SPA e che gli effetti dell'atto decorrono dal 1 novembre 2000;

CONSIDERATO che dagli elaborati progettuali si rilevano i punti di emissione identificati con i numeri progressivi da 1 a 41/B;

RILEVATO che i seguenti punti di emissione n.1, 2, 14, 24, 24B, 25, 25B-25E, 27, 30, 30B, 35, 35B, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 41/B non rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88 in quanto di emergenza, ai sensi del D.P.C.M. 21/07/1989, cap I, comma 3 ;

RILEVATO che i punti di emissione n. 3, 4, 5, 12, 13 e 15 vengono eliminati in quanto convogliati al camino n.6;



RILEVATO che l'esercizio dei punti di emissione n.16, 16B e 17 risulta relativo ad impianto termico ad uso esclusivo di riscaldamento, che i punti di emissione n. 19, 19B-19I sono tributari di cappe d'aspirazione da laboratori di analisi e che il punto n. 20 riguarda un impianto di climatizzazione e pertanto tutti questi punti di emissione esulano dal campo di applicazione del DPR 203/88;

ATTESO che il punto di emissione n. 18 è tributario di una centrale termica a metano con potenza termica inferiore a 3 Mw, che il punto n.26 raccoglie le emissioni provenienti dall'impianto di trattamento delle acque, che il punto n. 28 emette il gas prodotto da un impianto anaerobico di trattamento acque e che pertanto rientrano tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, come previsto dal D.P.R. 25/07/1991;

RILEVATO che le emissioni individuate con i n. 21,22 e 23 sono emissioni diffuse e pertanto escluse dall'autorizzazione ai sensi del DM 25/07/91;

CONSIDERATO che il punto di emissione n. 7 riguarda aria umida di pressicazione ed è priva di inquinanti, il punto di emissione n. 10 riguarda il vapor acqueo proveniente dal degasatore, apparecchiatura attualmente inutilizzata, i punti n.29, 29B-29F riguardano il vapor acqueo formatasi nelle torre di raffreddamento e che pertanto tutti questi camini sono esclusi dal campo di applicazione DPR 203/88;

PRESO ATTO che il punto n. 8 verrà eliminato in quanto il flusso sarà trasferito al camino n.11;

ATTESO in particolare che per il punto di emissione n.6 a valle del sistema di abbattimento attuale verrà installato un impianto di ossidazione catalitica avente anche la funzione di recuperare il calore sensibile dei gas di combustione per preriscaldare flussi a bassa temperatura utilizzati nell'impianto stesso;

ATTESO che per il punto di emissione n. 6B non vengono date sufficienti notizie tecniche sui sistemi di abbattimento a monte dell'emissione, in quanto l'emissione stessa per il momento è solo ipotizzata nel caso di un futuro ampliamento delle linee produttive, e che pertanto si ritiene di non autorizzarla;

RILEVATO che i camini da autorizzare risultano in definitiva i seguenti:

n.6, n.9, n.9B, n.9C, n.11, n.31, n.32, n.33, e n.34;

VISTA la nota dd. 26/10/1999 del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'Ambiente, con la quale, si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale all'impianto, in quanto dagli elaborati progettuali è dato valutare un'adeguata prevenzione dall'inquinamento atmosferico e può quindi consentirsi il rispetto dei limiti all'uopo fissati;

ATTESO che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici alle emissioni;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

CONSIDERATO che il provvedimento di voltura richiesto viene rilasciato, nel caso in argomento, in momento successivo rispetto alla stipula dell'atto oggetto del conferimento;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla voltura dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 3109 dd. 12/07/1996, a far data dal 1/11/2000;

VISTO lo Statuto di autonomia;

VISTO l'art. 6, comma 5, della L.R. 27 marzo 1996, n. 18, il quale prevede, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, che i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuino ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

RITENUTO, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato;

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. L'autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3109 dd. 12/07/1996, è volturata a favore della Società AUSSAPOL SPA con sede legale in Comune di Pordenone via Montereale 10/A, a decorrere dal 1/11/2000.

2.E' autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale all'impianto di produzione di polietilene tereftalato PET e polibutile tereftalato PBT, relativamente ai punti di emissione n. 6, n. 9, n. 9B, n. 9C, n. 11, n. 31, n.32, n. 33 e n. 34, sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) in Z.I. Aussa-Corno, da parte della Società AUSSAPOL S.P.A. con sede legale in Comune di Pordenone (PN) in via Montereale 10/a.

3. L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

punto n.6 (incondensabili area di esterificazione e di polimerizzazione delle linee PET e PBT):



C.O.T. 20 mg/mc;
No_x 50 mg/mc
CO 50 mg/mc
Polveri Totali 20 mg/mc
Acetaldeide 10 mg/mc

punti n.9, 9B e 9C (fumi bruciatori 3 caldaie a metano):
No_x 350 mg/mc, ossigeno 3%;

punto n.11 (aria trasporto pneumatico granuli):
Polveri Totali 20 mg/mc;

punto n.31 (azoto polmonazione stoccaggio metanolo):
flusso di massa metanolo 7000 Kg/anno;

punto n.32 (incondensabili estratti sistema generazione vuoto
impianto rettifica MEG):
MEG 50 mg/mc
Polveri Totali 50 mg/mc
Acetaldeide 10 mg/mc

punto n.33 (aria tramoggia carico acido teraftalico):
Polveri Totali 20 mg/mc

punto n.34 (aria tramoggia carico acido dimetiltereftalato):
Polveri Totali 20 mg/mc

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (raggiungibili in condizioni di sicurezza e dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi.
- per quanto attiene ai punti di emissione 33 e 34 le analisi dovranno essere effettuate solo nel caso di utilizzo dello scarico delle materie dai sacconi anziché dai containers in sistema chiuso;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990.

4. La Società', almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due

campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

5. La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/88.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Comune interessato.

7. Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente art. 4, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

8. La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

A1-SO

IL SEGRETARIO
F.to Bellarosa

IL PRESIDENTE
F.to Tondo

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA GIUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ A

TRIESTE ADIN.

3 MAG 1981


COPIA N. 2/12 PAGINE

IL CONSIGLIERE

dot.ssa Ester Brattovich



Ester Brattovich





Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.P.R. n. 203/1988.

Modifica dell'autorizzazione di cui al decreto n. 1793/2005, presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione di cui alle DGR n. 3109/1996, n. 2083/2001 e al decreto n. 1793/2005 e autorizzazione alla realizzazione di una modifica sostanziale ad un impianto di produzione polietilene tereftalato PET e polibutile tereftalato PBT.
Società SELENIS ITALIA S.P.A.

SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3109 del 12/07/1996, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto per la produzione di polietilene tereftalato PET e polibutile tereftalato PBT, sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Zona Industriale Aussa Corno da parte della Società GEOGREEN S.P.A. con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via E. Fermi, 46.

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2083 del 27/06/2001, con la quale:

- è stata volturata, a favore della Società AUSSAPOL S.P.A. con sede legale in Comune di Pordenone, via Montereale, 10/A, l'autorizzazione di cui alla sopraccitata DGR n. 3109/1996;

- è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione polietilene tereftalato PET e polibutile tereftalato PBT, relativamente ai punti di emissione n. 6, 9, 9B, 9C, 11, 31, 32, 33 e 34, sito in Comune di San Giorgio

di Nogaro (UD), Zona Industriale Aussa Corno, da parte della Società AUSSAPOL S.P.A.;

VISTO il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1793 del 12/08/2005, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di produzione polietilene tereftalato PET e polibutire tereftalato PBT, sito in Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), via Ettore Majorana, 10, Zona Industriale Aussa Corno, da parte della Società AUSSAPOL S.P.A. con sede legale in Comune di PORDENONE, via Montereale, 10/A;

VISTA la domanda dd. 08/09/2005, presentata dalla Società AUSSAPOL S.P.A. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, tendente all'ottenimento della preventiva autorizzazione per la modifica sostanziale all'impianto di cui sopra, che comporta variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

CONSIDERATO che la modifica sostanziale richiesta, comporta la variazione del ciclo produttivo e consiste nell'inserimento, nell'area di purificazione THF (punto di emissione rif. n. 32 autorizzato con il decreto n. 1793/2005), della nuova lavorazione dell'alcool isopropilico e del diluente nitro;

CONSIDERATO che l'inserimento della nuova lavorazione sopra menzionata significa, per il punto di emissione n. 32, la modifica dei limiti già imposti;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, autorizzare nuovamente, con il presente provvedimento, il punto n. 32 (area di purificazione THF), imponendo, per lo stesso, nuovi limiti alle emissioni;

RITENUTO opportuno altresì modificare, conseguentemente a quanto previsto per il punto n. 32, l'autorizzazione di cui al decreto n. 1793/2005, togliendo dall'articolo 2 del decreto medesimo il più volte citato punto di emissione n. 32;

VISTA la nota prot. n. 10761/05/SA/PA/12 dd. 04/10/2005, con la quale l'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Udine ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, all'accoglimento della richiesta della Società;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 187 dd. 09/11/2005, con la quale il Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO, sede dell'impianto, ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, alla modifica sostanziale allo stesso, ai sensi del 2° comma, dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

CONSIDERATO che dalla documentazione tecnica allegata alla domanda non si evince la presenza di emissioni diffuse;

ATTESO che la Società è comunque tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 6 al D.M. 12/07/1990;

VISTA la Relazione istruttoria dd. 13/02/2006, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della modifica sostanziale all'impianto e alla modifica dell'autorizzazione di cui al decreto n. 1793/2005, fissando, al contempo, puntuali prescrizioni e limiti alle emissioni;

ATTESO che con atto repertorio n. 46617 e raccolta n. 13692, redatto, in data 10/11/2005, dal notaio dott.ssa Silvana Saija, la Società AUSSAPOL S.P.A. ha modificato la ragione sociale in Società SELENIS ITALIA S.P.A.;

RITENUTO opportuno pertanto prendere atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera, dalla Società AUSSAPOL S.P.A. alla Società SELENIS ITALIA S.P.A. e di intestare quindi a quest'ultima la presente autorizzazione;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

VISTO l'articolo 116 dell'Allegato A al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale si specifica, tra l'altro, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

VISTO l'art. 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1 - Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera rilasciata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3109 del 12/07/1996 e n. 2083 del 27/06/2001 e con il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1793 del 12/08/2005, dalla Società AUSSAPOL S.P.A. alla Società SELENIS ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di PORDENONE, via Montereale, 10/A.

Art. 2 - L'articolo 2 del decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1793 del 12/08/2005, viene sostituito dal seguente:

"Art. 2 - L'impianto deve essere realizzato e messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa, in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

punti di emissione n. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17 (aria trasporto granuli poliestere silo)

Polveri totali 20mg/Nmc

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime;

- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990."

Art. 3 - E' autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale all'impianto di produzione di polietilene tereftalato PET e polibutire tereftalato PBT, sito in Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), via Ettore Majorana, 10, Zona industriale Aussa Corno, da parte della Società SELENIS ITALIA S.P.A..

Art. 4 - L'impianto deve essere realizzato e messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa, in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

punto di emissione n. 32 (area di purificazione THF/isopropanolo/diluente nitro)

Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella D, Classe I
se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h

5 mg/Nmc

| | |
|---|------------|
| se il flusso di massa è inferiore a 25 g/h | 25 g/h |
| Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella D, Classe II | |
| se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,1 Kg/h | 20 mg/Nmc |
| se il flusso di massa è inferiore a 0,1 Kg/h | 0,1 Kg/h |
| Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella D, Classe III | |
| se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 Kg/h | 150 mg/Nmc |
| se il flusso di massa è inferiore a 2 Kg/h | 2 Kg/h |
| Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella D, Classe IV | |
| se il flusso di massa è uguale o superiore a 3 Kg/h | 300 mg/Nmc |
| se il flusso di massa è inferiore a 3 Kg/h | 3 Kg/h |
| Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella D, Classe V | |
| se il flusso di massa è uguale o superiore a 4 Kg/h | 600 mg/Nmc |
| se il flusso di massa è inferiore a 4 Kg/h | 4 Kg/h |

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990.

Art. 5 - Il termine di cui al precedente articolo 4 può essere prorogato a seguito di motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi prima della scadenza del medesimo.

Art. 6 - La Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in sei (6) mesi dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Art. 7 - La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/88. Le modalità di campionamento dovranno essere conformi alle norme UNI 10169.

Art. 8 - Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed al Comune interessato.

Art. 9 - Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente articolo 6, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

Art. 10 - La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonchè all'evoluzione della situazione ambientale.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

Trieste,

1 4 MAR. 2006



CAPIETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE
DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

17 AGO 2005

Trieste,
Via Giulia, 75/1
Tel. 040.3771111 - Fax 040.3774410

ALP.10 - 30756 UD/INAT/537/3

Prod.

Ref.

Att.

Cogn.

D.P.R. 203/88

Emissione dei fumi in atmosfera.

Trasmissione del decreto del Direttore
del Servizio Tutela da Inquinamento
Atmosferico, Acustico e Ambientale
n. ALP.10 - 1793 - UD/INAT/537/3
dd 12/08/2005

RACCOMANDATA A.R.
al primo indirizzo

Spett.le Societa'
AUSSAPOL SPA
Z.I. Aussa Corno - via E.Majorana, 1
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

e, p.c.
Al Comune
di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

All'Amministrazione provinciale di
33100 UDINE

All'A.R.P.A.
Dipartimento provinciale di Udine
Via Colugna, 42
33100 - UDINE

Alla Direzione Centrale Salute e
Protezione Sociale
34100 TRIESTE

All'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 5 BASSA FRIULANA

Al Ministero dell'Ambiente
Servizio Inquinamento Atmosferico e
Rischi Industriali (IAR)
via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

Si trasmette a codesta Societa' l'originale in bollo del decreto del Direttore
del Servizio evidenziato in oggetto.

Copia conforme viene trasmessa altresì agli Enti in indirizzo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il n° di protocollo.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.P.R. n. 203/1988.

Autorizzazione alla realizzazione di una modifica sostanziale ad un impianto di produzione di polietilene tereftallato PET e Polibutile tereftallato PBT. Societa' AUSSAPOL SPA.

**SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO E AMBIENTALE**

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

VISTA le delibere della Giunta regionale n.3109 del 12/07/1996 e n.2083 del 27/06/2001, con la quale è stata autorizzata la realizzazione relativa ad un impianto di produzione di polietilene tereftallato PET e Polibutile tereftallato PBT sito in Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), via E. Majorana, 1, da parte della Societa' AUSSAPOL SPA con sede legale in Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), via E. Majorana, 1;

VISTA la domanda dd. 23/04/2003 presentata dalla succitata Societa' ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, tendente all'ottenimento della preventiva autorizzazione per la modifica sostanziale all'impianto di cui sopra, che comporta variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

VISTA la delibera della Giunta comunale n.105 dd. 28/06/2004, con la quale, il Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO, sede dell'impianto, ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, alla modifica sostanziale allo stesso, ai sensi del 2° comma, dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. n.5697 dd. 10/05/2004 dall'ARPA nel quale vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- per i camini da n.11/1 a n. 11/17 con riferimento alla Delibera Regionale n. 2083 del 27/06/2001 si ritiene che possano riproporsi i limiti riportati, nella citata Delibera Regionale per l'ex emissione n.11: polveri totali 20 mg/Nmc;
- per il camino n. 32, si richiamano i limiti di DM 12/07/1990 - Tab. D classe III;
- la fattibilità del convogliamento dello scarico di dispositivi di sicurezza verso tale punto di emissione, sarà vagliata avendo riguardo ai valori di contropressione;



RITENUTO di recepire nel presente parere i limiti imposti dall'ARPA relativamente ai punti di emissione rif. da n.11/1 a n. 11/17 ed al punto di emissione rif. n.32;

VISTE le note dd. 23/10/2003, dd.15/12/2003 e dd. 30/04/2004 con le quali la Società ha inviato ulteriori integrazioni;

RILEVATO che la modifica sostanziale consiste nella separazione del punto di emissione rif. 11 (aria trasporto pneumatico granuli) già autorizzato con delibera n. 2083 dd. 27/06/2001, in 17 punti distinti individuati con rif. da n.11/1 a n.11/17;

CONSIDERATO che il punto di emissione rif. n.32, già autorizzato con la DGR n.2083/2001, verrà utilizzato per la produzione di polibutilentereftalato originando come sottoprodotto del Tetraidrofurano (THF), si ritiene opportuno procedere alla modifica dei limiti precedentemente autorizzati;

CONSIDERATO che con nota dd. 30/04/2004 la Società ha comunicato che il punto di emissione rif. 31, già autorizzato con la DGR n.2083/2001, verrà convogliato nel punto di emissione rif. 32 (area purificazione THF) in quanto tecnicamente fattibile, si ritiene di non recepire la prescrizione dell'ARPA relativa alla valutazione dei valori di contropressione;

CONSIDERATO altresì che per facilità di consultazione e controllo appare opportuno riportare, a titolo ricognitivo, nel presente provvedimento, i punti di emissione già autorizzati con la sopraccitata DGR n.2083/2001;

VISTA la Relazione istruttoria dd. 16/12/2004, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della modifica sostanziale all'impianto, fissando, al contempo, puntuali prescrizioni e limiti alle emissioni;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti in data 07/07/2005;

CONSIDERATO che dalla Relazione Tecnica non si evince la presenza di emissioni diffuse;

ATTESO che la Società è comunque tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 6 al D.M. 12/07/1990;

VISTO l'articolo 116 dell'Allegato A al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale si specifica, tra l'altro, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

VISTO l'art. 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale all'impianto di produzione di polietilene tereftalato PET e Polibutile tereftalato PBT sito in Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), via Ettore Majorana, 1, da parte della Società AUSSAPOL SPA con sede legale in Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), Z.I. Aussa Corno - via E.Majorana, 1.

Art. 2 - L'impianto deve essere realizzato e messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa, in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

Punti di emissione rif. nn. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17 (aria trasporto granuli poliestere silo)

-Polveri totali

Punto di emissione rif. n. 32 (area di putificazione THF)

-Tetraidrofurano

se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 Kg/h

se il flusso di massa è inferiore a 2Kg/h

20mg/Nmc

-Metanolo

se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 Kg/h

se il flusso di massa è inferiore a 2Kg/h

150mg/Nmc

2Kg/h

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime;

- per quanto non espressamente indicato nel presente parere si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990.

Art. 3 - Il termine di cui al precedente articolo 2 può essere prorogato a seguito di motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi prima della scadenza del medesimo.

Art. 4 - La Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in sei (6) mesi dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonchè il rispetto dei valori limite.

Art. 5 - Si riportano, a titolo ricognitivo, per facilità di consultazione e controllo, i limiti relativi a tutti i punti di emissione ancora esistenti e già autorizzati con la DGR n.2083/2001 ed ancora esistenti;

Delibera n.2083 dd. 27/06/2001

punto n.6 (incondensabili area di esterificazione e di polimerizzazione delle linee PET e PBT):

C.O.T. 20 mg/mc;

No_x 50 mg/mc

CO 50 mg/mc

Polveri Totali 20 mg/mc

Acetaldeide 10 mg/mc

punti n.9, 9B e 9C (fumi bruciatori 3 caldaie a metano):

No_x 350 mg/mc, ossigeno 3%;

punto n.33 (aria tramoggia carico acido teraftalico):

Polveri Totali 20 mg/mc

punto n.34 (aria tramoggia carico acido dimetiltereftalato):

Polveri Totali 20 mg/mc

Art. 6 - La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi



dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/88. Le modalità di campionamento dovranno essere conformi alle norme UNI 10169.

Art. 7 - Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed al Comune interessato.

Art. 8 - Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente articolo 4, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

Art. 9 - La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonchè all'evoluzione della situazione ambientale.

Art. 10 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

Trieste, **12 AGO. 2005**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

